Deliberazione n. 203/2025/VSGC

CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

La Sezione, composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Cinzia Barisano | Presidente |
| Nunzio Mario Tritto | Primo referendario |
| Daniela Piacente | Primo referendario, *relatore* |
| Donatella Palumbo | Referendario |
| Antonio Arnò | Referendario |
| Valeria Mascello | Referendario |
| Maria Rosaria Pedaci | Referendario |
| Benedetta Civilla | Referendario |
| Salvatore Romanazzi | Referendario |

ha adottato la seguente

**DELIBERAZIONE**

sulla verifica del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del Comune di Nardò (LE) relativamente agli esercizi 2021, 2022 e 2023;

udito il relatore, dott.ssa Daniela Piacente, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, convocata con ordinanza n. 27/2025.

Premesso in

**FATTO**

**1.** Il Comune di Nardò fa parte del territorio della Provincia di Lecce; la popolazione residente, rilevata all'1.1.2025, è di 30.748 abitanti (dato I.S.T.A.T.).

**2.** In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 16/2022/INPR del 4 novembre 2022, il Comune di Nardò ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Puglia la relazione-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni

nell'anno 2021, acquisita al protocollo della Sezione n. 543 del 31 gennaio 2023. In ottemperanza alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/2024/INPR dell'11 gennaio 2024, relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023, l'Ente ha trasmesso i relativi referti, acquisiti ai protocolli della Sezione n. 962 del 11 marzo 2024 e n. 1612 del 12 aprile 2024.

**3.** L'analisi dei referti annuali del Sindaco del Comune di Nardò per gli anni 2021, 2022 e 2023 ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, che l'Ente ha provveduto a trasmettere in data 29 settembre 2025, unitamente al regolamento sul sistema dei controlli interni (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 27 febbraio 2013) e al regolamento di contabilità armonizzata (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 16 febbraio 2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 4 febbraio 2022).

**4.** L'ultima verifica compiuta dalla Sezione sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nel Comune di Nardò (deliberazione n. 221/VSGC/2015), ha evidenziato l'adeguatezza del sistema dei controlli interni per l'esercizio 2014. La valutazione conclusiva di sintesi contenuta nella citata deliberazione risulta espressa nei seguenti termini: "*In conclusione, la Sezione, accerta, sulla base del referto annuale del Sindaco, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del Comune di Nardò.*"

**5.** Tanto premesso, alla luce dell'istruttoria e dei dati acquisiti in relazione agli esercizi 2021, 2022 e 2023, si espongono gli esiti dell'attività svolta in merito alle singole tipologie di controllo interno, rimanendo impregiudicata ogni ulteriore valutazione da parte di questa Sezione.

Considerato in

**DIRITTO**

L'art. 148, comma 1, T.U.E.L. dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verifichino il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine il Sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000

abitanti, o il Presidente della Provincia, avvalendosi del Direttore generale, quando presente, o del Segretario negli enti in cui non è prevista la figura del Direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, in conformità alle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 T.U.E.L. sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e ss. T.U.E.L. e comprendono, specificamente, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi.

Come precisato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, il controllo affidato alla Corte è preordinato a:

- verificare l'adeguatezza funzionale e l'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutare gli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verificare l'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitorare, in corso d'anno, gli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- monitorare i rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

L'importanza riconosciuta ai controlli interni dal legislatore trova conferma anche nella previsione dell'art. 148, comma 4, T.U.E.L., il quale, in un'ottica di rafforzamento dei controlli stessi, stabilisce che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, nel caso di rilevata assenza e inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate dall'ente locale, possono irrogare a carico degli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria.

## 1. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La prima sezione del questionario mira a una ricognizione dei principali adempimenti, comuni a tutte le tipologie di controllo (conformità alle disposizioni regolamentari; numero dei *report* adottati; criticità emerse e azioni correttive avviate).

Dall'esame dei questionari 2021, 2022 e 2023 (**Sezione prima**) condotto alla luce delle previsioni del regolamento interno dell'Ente (approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27.02.2013), sono emerse alcune criticità rispetto alle quali sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni documentali.

In particolare, è stato chiesto di trasmettere i *report* adottati con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile e fornire chiarimenti circa la mancata adozione degli stessi per le altre tipologie di controllo (controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari e controllo sulla qualità dei servizi).

In fase di riscontro, l'Ente ha trasmesso n. 6 report semestrali afferenti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile per il triennio 2021/2023; per le altre tipologie di controllo, ha riferito che secondo il regolamento sui controlli interni:

- per il **controllo di gestione e il controllo strategico** la rendicontazione dei risultati avviene attraverso il *rendiconto annuale sulla performance* (art.11) e la stessa rendicontazione costituisce reportistica ai fini del controllo strategico (art. 19);
- per il **controllo sugli equilibri finanziari**, gli esiti dello stesso vengano assunti all'interno del controllo strategico e sono utilizzati dal Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione delle attività dei dirigenti;
- per il **controllo sulla qualità dei servizi** non è prevista la redazione di appositi *report* bensì un'indagine di *customer satisfaction* mediante la somministrazione agli utenti di un apposito questionario per misurare il relativo grado di soddisfazione; l'Ente si è dotato di una Carta dei Servizi, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 17 febbraio 2011.

***

Venendo alle singole tipologie di controllo, l'attività istruttoria svolta in ordine alle concrete modalità attuative e agli esiti effettivamente conseguiti ha consentito di rilevare quanto segue.

## 2. IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147-*bis* T.U.E.L., è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva con le modalità definite dall'Ente e sotto la direzione del Segretario generale; in base all'art. 147-*bis*, comma 2, si estende a "*[…] le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento*".

Il Regolamento interno del Comune di Nardò, all'art. 5, detta la disciplina sul controllo di regolarità amministrativo e contabile, di natura sia preventiva sia successiva.

Il **controllo preventivo** di regolarità amministrativo e contabile riguarda ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio o alla Giunta e si sostanzia nel rilascio, da parte del dirigente, del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del TUEL. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi da tale parere sulla base di argomentate motivazioni.

Dall'esame dei questionari trasmessi dall'ente, non risultano adottati, nel triennio 2021 – 2023, atti deliberativi (di Giunta o di Consiglio) accompagnati da pareri negativi di regolarità tecnica o contabile.

Il **controllo successivo** di regolarità amministrativa è finalizzato a verificare l'osservanza della normativa di settore, il rispetto dei principi di buona amministrazione, nonché la coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Ente (art. 5, comma 4) ed è svolto dal Segretario Generale che si avvale del supporto di una struttura organizzativa.

Il controllo di regolarità amministrativa si estende a tutte le tipologie di atti dirigenziali a prescindere dal relativo importo (determinazioni a contrarre; contratti

non rogati in forma pubblico-amministrativa; provvedimenti di conferimento di incarichi e atti di gestione), nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ciascun dirigente. Tale controllo ricomprende, altresì, la verifica del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (art. 5, comma 5).

In sede di riscontro, l'ente ha precisato che per ogni area funzionale vengono estrapolati dal sistema informatico in uso i numeratori degli atti dirigenziali e trasmessi al funzionario informatico, il quale nel rispetto della percentuale minima del 5% arrotondata per eccesso, seleziona in modo *casuale,* mediante *estrazione attraverso sorteggio,* gli atti oggetto di verifica.

Il regolamento prescrive, inoltre, la compilazione di un'apposita scheda per ciascun atto controllato - determinazione, contratto o altro provvedimento - contenente gli elementi identificativi, le verifiche espletate e le relative risultanze, con obbligo di motivazione in caso di esito negativo (art. 5, comma 6).

Al termine di ciascuna verifica viene redatto apposito *report* (art. 5, comma 7) contenente:

a) il numero degli atti esaminati, distinto per tipologia (provvedimenti, contratti e altri atti amministrativi);
b) i rilievi formulati;
c) le criticità rilevate per ciascun indicatore previsto dalla scheda di verifica;
d) le osservazioni che si ritenga di dover portare all'attenzione dei soggetti destinatari dell'attività di controllo.

Il Segretario è poi chiamato a predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto da trasmettere ai Dirigenti, ai Revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione, nonché al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

Venendo all'esito dell'istruttoria condotta, è emerso che il controllo successivo di regolarità amministrativa, in conformità a quanto stabilito dal regolamento comunale, viene svolto dal Segretario Generale, coadiuvato da un'apposita struttura costituita con deliberazione della Giunta comunale n. 107 dell'08.04.2013.

Inoltre, l'Ente, sempre nel rispetto della disciplina regolamentare, ha adottato tempestivamente, per ciascuna delle annualità esaminate (2021, 2022 e 2023), due rapporti semestrali (a cura del Segretario Generale).

Dall'esame dei rapporti trasmessi, emerge per tutto il triennio 2021/2023, una "*sostanziale conformità degli atti esaminati agli indicatori predefiniti*". I rapporti attestano che "*non sono state riscontrate irregolarità tali da pregiudicare la validità, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti esaminati e di conseguenza non è stata formulata alcuna richiesta di adozione di provvedimenti in autotutela*".

Permangono, tuttavia, elementi di incertezza in ordine al rispetto dell'obbligo sancito dall'art. 7 del regolamento, secondo cui, all'esito di ogni attività di verifica (semestrale), devono essere redatti **report analitici** contenenti, tra l'altro, la quantificazione e la tipologia degli atti oggetto di controllo, l'elenco dei rilievi formulati, l'indicazione delle eventuali criticità emerse con riferimento ai singoli indicatori, nonché le osservazioni rivolte ai soggetti competenti.

Tali informazioni, invero, non risultano evincibili dai rapporti semestrali del Segretario Generale, che si limitano a riportare, peraltro solo in sede di consuntivo annuale (nella relazione sul secondo semestre), il mero dato numerico complessivo degli atti verificati nell'esercizio (264 nel 2021, 287 nel 2022 e 258 nel 2023), ripartiti per Aree funzionali (identificate genericamente da 1 a 6), con l'indicazione, per ciascun anno, del numero di atti relativi a settori qualificati "a rischio corruttivo" (rispettivamente 44, 60 e 24).

Non risultano, viceversa, esplicitati:

a) il numero complessivo degli atti adottati nel semestre di riferimento, necessario per poter verificare il rispetto della soglia minima del 5% di atti da sottoporre a controllo, come previsto dal regolamento comunale (analoga criticità è riscontrabile nella compilazione del questionario, in cui le voci "*totale atti*" e "*atti esaminati*" si equivalgono e coincidono con il numero degli atti controllati);
b) la tipologia degli atti esaminati, con separata indicazione di quelli riconducibili ad aree a rischio corruttivo e specificazione di queste ultime;
c) le eventuali criticità, ancorché di carattere non sostanziale, rilevate con riferimento a ciascuna tipologia.

In sede di riscontro istruttorio, l'Ente ha precisato che:

- l'attività di controllo di regolarità amministrativa non prevede ispezioni o indagini mirate su specifici uffici o servizi, estendendosi indistintamente a tutte le aree amministrative dell'Ente;

- a partire dal 2022 sono state implementate le conferenze dei Dirigenti coordinate dal Segretario Generale in seno alle quali è stata sollecitata la pronta liquidazione delle fatture con l'obiettivo di migliorare l'indicatore di tempestività dei pagamenti considerato l'obbligo, in capo a ciascun dirigente, del rispetto dei tempi di pagamento;

- a causa di un malfunzionamento del *software* non viene elaborata l'attestazione dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini e questo preclude la possibilità di effettuare un controllo sui relativi atti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione ritiene che il sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile presenti margini di miglioramento e necessiti di interventi correttivi volti a garantirne la piena conformità al dettato normativo e regolamentare.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di:

- implementare la classificazione degli atti controllati per *aree a rischio*, in coerenza con l'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 e con i Piani triennali di prevenzione della corruzione, al fine di presidiare efficacemente le aree maggiormente esposte al rischio corruttivo;
- assicurare la puntuale rilevazione e rappresentazione del numero complessivo degli atti adottati nel periodo di riferimento, onde consentire la verifica del rispetto della soglia minima del 5% di atti da sottoporre a controllo, come previsto dal regolamento comunale;
- precisare, nella reportistica semestrale, la tipologia e natura degli atti controllati, indicando, in modo esplicito, quelli riferibili ad aree a rischio corruttivo.
- ripristinare la piena funzionalità del *software* gestionale, ovvero adottare soluzioni alternative idonee a garantire l'elaborazione dell'attestazione dei pagamenti effettuati oltre i termini di legge.

La Sezione si riserva di verificare, in sede di successivo referto, l'adozione delle misure correttive raccomandate e il conseguente adeguamento del sistema dei controlli successivi agli *standard* normativi e regolamentari vigenti.

**3. IL CONTROLLO DI GESTIONE**

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 T.U.E.L. come un controllo diretto a verificare "*l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati*".

L'art. 196 T.U.E.L. individua, come scopo del controllo di gestione, la "*realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa*".

Ai sensi dell'art. 197 T.U.E.L., il controllo di gestione si esplica attraverso la predisposizione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti, la valutazione dei dati predetti in rapporto al Piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). Il controllo di gestione deve esser svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4).

Inoltre, l'art. 198 T.U.E.L. dispone che "*la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili*", mentre l'art. 198-*bis* T.U.E.L. prescrive che il referto del controllo di gestione sia inviato anche alla Corte dei conti, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 28/2014/INPR, ha precisato che il controllo di gestione non può prescindere

dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal P.E.G.; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting*.

Il regolamento comunale **all'art. 7 e ss.** individua con chiarezza presupposti, finalità, competenze e modalità operative di tale funzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 196 e ss. T.U.E.L..

In particolare, dopo aver precisato che il controllo di gestione consiste nel processo attraverso il quale l'amministrazione assicura che le risorse vengano acquisiste ed impiegate con efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione (art. 7), ne individua gli elementi costitutivi, quali: la *struttura delle responsabilità, il processo di funzionamento* e *la struttura tecnico-contabile* (art. 8).

La *struttura delle responsabilità* (art. 9) è la disarticolazione della struttura organizzativa dell'Ente in centri di responsabilità. Il centro di responsabilità è un'unità organizzativa che governa autonomamente risorse (finanziarie, umane e patrimoniali) per ottenere risultati in termini di obiettivi, di livelli di attività, di efficacia, di efficienza e di economicità.

Il *processo di funzionamento* (art. 10) è il processo circolare della programmazione e controllo coincidente con il ciclo di gestione delle *performance* e si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della *performance*, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati all'organo di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione nonché ai competenti

organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

A tale scopo si prevede che il Nucleo di Valutazione predisponga **verifiche semestrali** sullo stato di realizzazione degli obiettivi.

L'art. 11 delinea la *struttura tecnico-contabile*, costituita da:

- *strumenti di programmazione* (Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato che permettono la definizione e l'assegnazione degli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere);
- la struttura dei centri di costo e dalla contabilità analitica (*qualora attivata*);
- un sistema di indicatori e di reportistica che formalizza gli esiti del monitoraggio in corso e a fine esercizio, quale la base per la programmazione e realizzazione di eventuali interventi correttivi. I destinatari della reportistica sono la Giunta, il Segretario Generale, i singoli dirigenti, il Nucleo di Valutazione e i revisori dei conti.

Si prevede, infine, una rendicontazione annuale sulla *performance* contenente i risultati conseguiti dall'Amministrazione; tale forma di rendicontazione costituisce anche reportistica ai fini del controllo strategico.

In fase istruttoria, l'Ente ha definito il ruolo degli organi coinvolti nel controllo di gestione, precisando che:

- i dirigenti governano le risorse per ottenere risultati in termini di obiettivi e sono i responsabili operativi del controllo;
- il Nucleo di Valutazione predispone verifiche semestrali sullo stato di realizzazione degli obiettivi e utilizza gli esiti dei controlli interni per la valutazione dei dirigenti;
- la Giunta e il Sindaco ricevono i *report* periodici sui risultati dei controlli;
- il Segretario Generale partecipa all'organizzazione del sistema dei controlli interni.

Dall'esame complessivo delle informazioni acquisite in fase istruttoria è emerso quanto segue.

L'Ente ha regolarmente predisposto le *relazioni annuali sulla performance* che, per tutto il triennio in esame, risultano approvate dalla Giunta Comunale e validate dal Nucleo di Valutazione (per il 2021 approvata con DGC n. 253 del 30.062022, per il 2022 approvata con DGC n. 443 del 31.010.2023, per il 2023 approvata con DGC n. 456 del 29.10.2024).

Tali relazioni documentano in maniera analitica gli obiettivi assegnati a ciascuna area funzionale, i risultati conseguiti, nonché la valutazione puntuale del relativo grado di raggiungimento.

Non risulta, viceversa, adottata una reportistica intermedia, la cui assenza, secondo quanto dichiarato dall'Ente, non pregiudicherebbe la capacità del controllo di influenzare l'attività in corso di svolgimento e la riprogrammazione degli obiettivi, in quanto tale assenza sarebbe compensata da periodiche riunioni di coordinamento tra il Segretario Generale e i dirigenti che, secondo quanto rappresentato dall'Ente, "*rappresentano lo strumento chiave di questo processo informale*".

Il Comune precisa che "*Nel corso di queste riunioni vengono analizzati i dati disponibili e discusse le performance relative agli obiettivi assegnati consentendo di definire prontamente le linee guida per le attività da svolgere*» e soggiunge "*l'influenza del controllo di gestione si manifesta attraverso un'azione di coordinamento continuo che permette di intervenire in tempo reale eventuali correzioni e riprogrammazione degli obiettivi quando necessario, garantendo l'efficacia dell'azione amministrativa*".

Tale assetto, ancorché informale, viene descritto come idoneo a incidere concretamente sull'azione amministrativa, consentendo l'adozione di interventi correttivi *in itinere*.

Giova al riguardo rilevare che, sebbene risulti apprezzabile il ricorso a riunioni periodiche e forme di coordinamento interne, funzionali a orientare l'attività amministrativa, tali modalità operative dovrebbero essere affiancate da un sistema di reportistica intermedia, sistematico, tempestivo e tracciabile. La predisposizione di strumenti di monitoraggio formalizzati risulta, infatti, essenziale non solo per garantire una più efficace circolazione delle informazioni all'interno dell'organizzazione, ma anche e soprattutto per consentire l'individuazione

tempestiva di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione iniziale e l'adozione delle conseguenti misure correttive.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente, in vista dei prossimi cicli di controllo, di predisporre appositi strumenti di rendicontazione periodica, da destinare agli organi competenti, al fine di orientare efficacemente il processo decisionale e di contribuire al costante miglioramento della *performance* organizzativa.

## 4. IL CONTROLLO STRATEGICO

Il **controllo strategico** è finalizzato a verificare l'attuazione degli obiettivi a lungo termine come definiti nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo e presuppone una complessa analisi dell'entità delle risorse a disposizione, dei tempi fissati per la realizzazione degli interventi, delle procedure operative attivate in corso d'opera (confrontate con i progetti elaborati), della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione degli utenti (art. 147-*ter* T.U.E.L.). In altri termini, tale forma di controllo mira a fornire un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla *performance* dell'intera organizzazione amministrativa.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 23/2019/FRG, ha evidenziato che il controllo strategico "*non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni*".

Venendo al Comune di Nardò, il controllo strategico trova la sua disciplina negli **artt. 13 e ss. del regolamento comunale** e viene definito come un controllo finalizzato a rilevare i risultati conseguiti rispetto alle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici e complessivamente, l'andamento della gestione dell' Ente.

Gli strumenti della pianificazione strategica (art. 14) sono costituiti da:

- le Linee Programmatiche di Mandato, approvate all'inizio del mandato dal Consiglio, che contengono le linee di indirizzo e le azioni strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nei cinque anni di mandato;
- la Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.), approvata annualmente dal Consiglio, contenente le linee di indirizzo e le azioni strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nell'arco dei tre anni.

Il controllo strategico inizia dalla fase di programmazione con la verifica della coerenza tra gli obiettivi operativi annuali e le linee programmatiche/azioni strategiche approvate dal Consiglio. Tale verifica viene effettuata con cadenza annuale, nonché a fine mandato, al fine di accertare l'effettivo grado di realizzazione degli obiettivi deliberati dall'organo consiliare.

Il controllo strategico è demandato a un'apposita unità organizzativa, posta alle dipendenze del Segretario Generale, la quale elabora **rapporti semestrali** da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio, ai fini della successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Inoltre, la **relazione annuale sulla performance**, validata dal Nucleo di Valutazione, costituisce il documento di rendicontazione anche per il controllo strategico (art. 19).

L'ente, in sede di riscontro istruttorio, ha sostanzialmente confermato l'attuazione di tale disciplina, precisando che:

- la Giunta individua gli indicatori di realizzazione delle linee programmatiche e delle azioni strategiche e riceve i *report* semestrali dall'unità di controllo strategico, con facoltà di adottare eventuali deliberazioni di indirizzo;
- il Consiglio approva le linee programmatiche di mandato e la relazione previsionale e programmatica (RPP), strumenti di pianificazione strategica oggi sostituiti dal DUP e dal PIAO (adottati ogni anno) e riceve gli esiti del controllo;
- il Nucleo di Valutazione partecipa all'unità di controllo strategico e si occupa di validare la rendicontazione sulla *performance;*
- il Segretario Generale e l'Organo di revisione partecipano all'organizzazione dei controlli interni.

Dalle informazioni acquisite in fase istruttoria è emerso, altresì, che l'ente non si è dotato di soluzioni software idonee a integrare operativamente il controllo strategico con il controllo sulla gestione; ciononostante, l'Amministrazione riferisce di riuscire a gestire in modo integrato le due tipologie di controllo, attraverso forme di coordinamento interno tra i dirigenti e il Nucleo di Valutazione che garantisce un'attività di monitoraggio costante. La comunicazione tra le diverse risorse coinvolte consentirebbe lo scambio di informazioni e l'adozione delle conseguenti decisioni operative, anche in assenza di *report* automatici.

È emerso, inoltre, che:

- il controllo strategico non si avvale di informazioni provenienti dalla contabilità analitica;
- non risultano essere state mai adottate deliberazioni consiliari di verifica dello stato di attuazione dei programmi.

Nondimeno, con specifico riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi strategici, l'Ente ha dichiarato, in sede di compilazione del questionario, di aver raggiunto percentuali medie pari al 99,70% per l'esercizio 2021 e al 90,00% per l'esercizio 2022, mentre per l'annualità 2023 il dato non risultava ancora disponibile alla data di trasmissione delle informazioni.

Da ultimo, con riferimento alla mancata adozione delle misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, con specifico riguardo alla *"rotazione degli incarichi dirigenziali"* e alla *"rotazione ordinaria del personale"*, l'Ente ha rappresentato di non essere stato in grado di garantire la rotazione stante l'esiguità della dotazione organica dirigenziale e non sussistendo peraltro figure professionali perfettamente fungibili.

L'Amministrazione ha riferito, tuttavia, di aver attivato una serie di misure alternative alla rotazione, in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC, tra le quali: meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali e affiancamento nei settori più esposti a rischio, avendo cura che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata a un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale; una corretta articolazione dei compiti e delle competenze e una rotazione di tipo "funzionale", mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità; la "doppia sottoscrizione" degli atti da parte del soggetto istruttore

e del titolare del potere di adozione dell'atto finale; una collaborazione tra diversi ambiti, favorendo il lavoro in *team*, con riferimento ad atti ad elevato rischio corruttivo.

Alla luce di quanto rappresentato, la Sezione pur prendendo positivamente atto delle prassi collaborative volte a integrare operativamente il controllo strategico con il controllo sulla gestione, rileva come le stesse non garantiscano un monitoraggio strutturato e sistematico dell'azione amministrativa.

Rileva, altresì, come il mancato utilizzo delle informazioni provenienti dalla contabilità analitica privi il controllo strategico di un essenziale strumento conoscitivo, indispensabile per una compiuta valutazione dell'efficienza nell'impiego delle risorse in rapporto agli obiettivi perseguiti.

Rileva, infine, come la perdurante **assenza di deliberazioni consiliari di verifica dello stato di attuazione dei programmi configuri un** *vulnus* rispetto al corretto esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettanti all'organo consiliare.

Ciò posto, si raccomanda all'Ente di valutare l'adozione di adeguate soluzioni organizzative volte a superare le criticità rilevate, assicurando il monitoraggio degli obiettivi programmati e la rendicontazione dei risultati conseguiti.

## 5. IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 147-*quinquies* T.U.E.L. il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1). Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione

degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo sugli equilibri finanziari è, dunque, funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Nel Comune di Nardò tale controllo è regolato dal regolamento comunale sui controlli interni (art. 12) oltre che dal regolamento di contabilità (artt. 58-64).

Secondo le disposizioni regolamentari, il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario, che si avvale della collaborazione dell'organo di revisione, del segretario comunale e dei responsabili di servizio.

Si prevede, in particolare (art. 60), che il Responsabile del Servizio Finanziario formalizzi il controllo sugli equilibri finanziari almeno in occasione dei provvedimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento, ma normalmente in sede di ogni variazione di bilancio e che il verbale sia asseverato dall'organo di revisione tramite l'emissione dell'apposito parere.

Il controllo sugli equilibri finanziari è volto a monitorare il permanere degli equilibri, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui (equilibrio tra entrate e spese complessive, equilibrio previsto dall' art. 162, co. 6 del TUEL, equilibrio tra entrate straordinarie e spese in conto capitale, equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi, controllo sulla gestione di cassa, rispetto dei vincoli di finanza pubblica, rispetto dei limiti di indebitamento).

In conformità a quanto disposto dell'art. 153, comma 6 T.U.E.L., il Responsabile del Servizio Economico Finanziario è tenuto a segnalare tempestivamente i fatti gestionali che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio (art. 61).

Dalle informazioni acquisite in fase istruttoria è emerso che, in linea con le previsioni regolamentari, il responsabile del servizio finanziario svolge un'attività di coordinamento e vigilanza, monitorando il controllo sugli equilibri finanziari della gestione, provvedendo a verificare la regolarità contabile dell'attività

amministrativa, attraverso l'apposizione del visto e il rilascio del parere di regolarità contabile.

A seguito di specifica richiesta formulata in sede istruttoria, l'Ente ha trasmesso le deliberazioni consiliari relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio approvate per ciascuna annualità (per il 2021 con D.C.C. n. 43 del 20.09.2021, per il 2022 con D.C.C. n. 54 del 29.07.2022 e per il 2023 con D.C.C. n. 38 del 31.07.2023) in attuazione dell'art. 193 T.U.E.L. e in coerenza con quanto previsto dal regolamento di contabilità. Ciascuna deliberazione risulta accompagnata da una relazione illustrativa della situazione degli equilibri finanziari redatta dal Responsabile Finanziario.

Dalla disamina della documentazione trasmessa, è emerso, che il Responsabile del Servizio finanziario, in tutto il triennio, ha formalmente invitato i responsabili dei vari servizi a rilasciare un'attestazione circa l'esistenza/inesistenza di debiti fuori bilancio; nell'esercizio 2023, è stato chiesto ai dirigenti di formulare eventuali richieste di modifica dello stanziamento in entrata e uscita dei capitoli assegnati al proprio centro di responsabilità.

Da ultimo, con riferimento ai chiarimenti richiesti in via istruttoria in ordine alla mancata integrazione operativa tra la gestione degli organismi partecipati e il controllo sugli equilibri finanziari rilevata nel questionario 2021, il Comune ha specificato di non detenere partecipazioni in società e che eventuali perdite conseguite dagli organismi partecipati vengono considerate unicamente in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

**Alla luce di quanto sopra, pur permanendo l'esigenza di consolidare ulteriormente le procedure interne, si può ritenere che l'Ente abbia avviato un percorso di rafforzamento del controllo sugli equilibri finanziari, fondato sul coinvolgimento responsabile delle diverse strutture operative.**

## 6. IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Ai sensi dell'art. 147-*quater* T.U.E.L., l'ente locale è tenuto a definire, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli interni sulle società partecipate non quotate, finalizzato a monitorare la gestione

complessiva di tali organismi e a valutarne l'impatto sugli equilibri finanziari dell'ente.

Tale forma di controllo è esercitata dalle strutture dell'ente locale, che ne sono direttamente responsabili; i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle partecipate devono essere rilevati mediante il bilancio consolidato, da predisporre secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni.

Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG), sebbene l'art. 147-*quater* sia rubricato "*Controlli sulle società partecipate non quotate*", le verifiche di tipo interno, effettuate sulla base di tale disposizione normativa, riguardano l'intero universo degli organismi partecipati. La predetta interpretazione trova conferma anche nella previsione dell'art. 147-*quinquies,* co. 3, T.U.E.L., secondo cui: "*Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni*".

Nel caso di specie, si rileva che, per tutte e tre le annualità di riferimento, la sezione del questionario dedicata agli "*organismi partecipati*" non risulta compilata. L'Ente, in sede istruttoria, ha dichiarato di non detenere partecipazioni in società.

Al riguardo, appare opportuno precisare che la sezione denominata "*Controllo sugli organismi partecipati*" è strutturata in modo da ricomprendere anche gli organismi non societari (ad es. consorzi, aziende speciali, istituzioni e altri soggetti gestori di servizi pubblici locali), con l'evidente finalità di accertare se l'Ente monitori la situazione economico-finanziaria degli enti strumentali, nonché le eventuali ricadute sul proprio equilibrio finanziario.

Tanto premesso, si richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità, per il futuro, di procedere alla compilazione della sezione in parola, anche al fine di garantire la piena trasparenza e tracciabilità dell'attività di controllo sugli organismi partecipati, anche non societari, in coerenza con i principi di responsabilità, prevenzione del rischio e salvaguardia degli equilibri finanziari. Il mancato

adempimento a tale obbligo informativo potrebbe, invero, determinare un *deficit* conoscitivo ai fini del controllo esterno.

**IL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI**

Il controllo sulla qualità dei servizi, previsto dall'art. 147, comma 2, lett. *e)*, T.U.E.L., misura l'efficacia delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, rapportando il livello di soddisfazione conseguito con gli *standard* previamente predefiniti.

Tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare - attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza - i bisogni di quest'ultima e a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e l'utilità effettivamente percepita.

In un sistema integrato dei controlli interni il controllo sulla qualità dei servizi rappresenta uno strumento di misurazione del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'ente (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per la Sicilia, deliberazione n. 106/2024).

Con riferimento al Comune di Nardò, il controllo sulla qualità dei servizi è disciplinato dagli artt. 24, 25 e 26 del regolamento sui controlli interni.

In base all'art. 24, l'Amministrazione svolge tale controllo direttamente, avvalendosi del Nucleo di Valutazione, ovvero attraverso organismi gestionali esterni.

Gli artt. 25 e 26 definiscono le metodologie utilizzate per la misurazione della soddisfazione, rispettivamente, degli utenti esterni e interni.

Per gli utenti esterni l'Amministrazione può utilizzare sia metodologie indirette - come l'analisi dei reclami - sia dirette, quali la somministrazione di questionari ai cittadini/utenti. È inoltre previsto che ciascuna articolazione organizzativa somministri almeno **un questionario all'anno**.

Per gli utenti interni, l'Amministrazione può ricorrere a metodologie dirette quali la somministrazione di questionari al personale interno destinatario del servizio erogati da altri uffici.

In relazione alla mancata adozione della Carta dei Servizi rilevata nel questionario 2021, l'Ente ha chiarito che si è trattato di un mero errore di

compilazione, posto che già nel 2011, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 17.02.2011, era stata adottata una Carta dei Servizi, successivamente aggiornata con deliberazione di Giunta comunale n. 453 del 13.11.2023.

Quanto agli strumenti di rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza, l'Amministrazione ha riferito che, soltanto a decorrere dal 2023, è stata avviata un'indagine di *customer satisfaction*, sulla base di apposita determinazione del Segretario Generale, con la quale è stato approvato lo schema di questionario da somministrare agli utenti, in attuazione dell'art. 25 del Regolamento comunale sui controlli interni e in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione della *performance* del personale. È stato altresì precisato che il predetto regolamento non contempla, allo stato, un'analisi della qualità effettiva dei singoli servizi erogati. In ogni caso, l'Ente ha rappresentato che la tematica è attualmente oggetto di approfondimento tra la Segreteria Generale e il Nucleo di Valutazione, al fine di pervenire all'adozione di strumenti idonei a garantire una rilevazione sistematica e attendibile della *customer satisfaction*.

Infine, in merito alla richiesta avanzata da questa Sezione di riferire in merito alle indagini effettuate sul grado di soddisfazione degli utenti, sia interni che esterni (come dichiarato al punto 7.8 del questionario 2023) e di trasmettere documentazione attestante le rilevazioni operate, l'Ente ha prodotto la determinazione del Segretario Generale n. 520 dell'08.06.2023, il facsimile del questionario approvato e il *report* inviato al Nucleo di Valutazione in data 22.10.2024.

Nessuna documentazione è stata invece fornita in ordine alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza interna, la cui misurazione, pertanto, risulta allo stato non comprovata.

Alla luce di quanto precede, la Sezione non può fare a meno di rilevare una significativa discordanza tra quanto dichiarato nei questionari e l'effettivo stato di attuazione degli strumenti di controllo sulla qualità dei servizi. Le precisazioni operate dall'Amministrazione in sede istruttoria in ordine ad asseriti errori materiali di compilazione denotano una scarsa accuratezza nella compilazione dei

questionari, suscettibile di compromettere l'attendibilità delle informazioni rese e ostacolare l'esercizio della funzione di controllo intestata a questa Sezione.

In secondo luogo, si osserva come l'avvio delle indagini di *customer satisfaction* sia intervenuto soltanto a partire dal 2023, con evidente ritardo rispetto alle previsioni contenute nel regolamento sui controlli interni, il quale impone a ciascuna articolazione organizzativa di somministrare almeno un questionario all'anno.

In terzo luogo, la mancata trasmissione di qualsivoglia documentazione relativa alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza interna, nonostante l'articolo 26 del regolamento sui controlli interni disciplini espressamente tale forma di rilevazione, induce a ritenere che tale attività, allo stato, non sia stata in concreto svolta.

Da ultimo, si prende atto che l'Ente ha rappresentato di essere in fase di valutazione, unitamente alla Segreteria Generale e al Nucleo di Valutazione, circa l'adozione degli strumenti necessari alla rilevazione della qualità effettiva dei singoli servizi. Al riguardo, questa Sezione invita l'Amministrazione a concludere sollecitamente tale processo di valutazione e a dotarsi degli strumenti idonei a garantire un effettivo monitoraggio della qualità dei servizi erogati, in conformità ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.

## 7. APPENDICE SUL PNRR

L'obbligo di adeguare il sistema dei controlli interni alle specifiche esigenze di monitoraggio della corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) grava su tutti gli enti locali, a prescindere dalla dimensione, nella misura in cui tali enti rivestano la qualifica di soggetti attuatori di interventi previsti dal predetto Piano.

L'ingente dotazione finanziaria messa a disposizione degli enti locali nell'ambito del P.N.R.R., amplia, infatti, la loro capacità di spesa imponendo elevati livelli di efficienza amministrativa e trasparenza.

Con riguardo a tale tipologia di controllo, nelle relazioni-questionario predisposte negli anni 2022 e 2023, l'Ente ha fornito riscontro positivo ai seguenti quesiti, dichiarando che:

- il Comune di Nardò è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR;
- la *governance* adottata per il coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del P.N.R.R., di cui l'Ente è soggetto attuatore, è ritenuta dall'organo politico congrua ed efficace;
- gli atti di gestione risultano conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile, con creazione di appositi capitoli di bilancio (in entrata e in spesa) dedicati al P.N.R.R. e con controlli sulle procedure di gara;
- il sistema informativo dell'Ente consente la raccolta e l'archiviazione dei dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del P.N.R.R., funzionali al successivo inserimento nel sistema ReGiS;
- risultano attivate tre postazioni di accesso al sistema ReGiS;
- all'interno dell'Ente non è stata individuata una struttura di riferimento (responsabile/referente) per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi P.N.R.R.;
- è stata effettuata una specifica ricognizione dei fondi non nativi P.N.R.R. ai fini della rendicontazione;
- l'Ente ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del P.N.R.R. al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse;
- gli organi di controllo interno conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del P.N.R.R., al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del P.N.R.R., mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione del CUP al singolo progetto;
- il controllo di gestione non produce specifici report, da indirizzare agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR;
- sono stati garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere;

- l'Ente ha predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del P.N.R.R.

All'esito dell'attività istruttoria, l'ente ha riferito che:

- per tutti gli interventi finanziati dal PNRR, l'Ente ha provveduto ad assegnare ciascuna fase procedimentale a soggetti diversi, in modo da favorire un reciproco controllo tra i diversi operatori coinvolti;
- per le procedure di affidamento, al fine di prevenire rischi di frode, corruzione e scongiurare situazioni anomale, è stata previsto un sistema di rotazione nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché un costante monitoraggio sugli atti amministrativi inerenti a tali procedure;
- gli operatori economici affidatari degli interventi finanziati dal PNRR sono sottoposte a verifiche preventive, mediante l'acquisizione delle visure camerali per le imprese o dell'iscrizione all'Albo per i professionisti, dei casellari giudiziari, del certificato antimafia, del documento di regolarità contributiva (DURC), dell'attestazione SOA necessaria per l'esecuzione dei lavori.

Da ultimo, in ordine alla dichiarata assenza di una struttura referente per l'attuazione dei progetti finanziati dai fondi PNRR (domanda n. 7 dell'Appendice PNRR), l'Ente ha precisato che la responsabilità sull'attuazione dei singoli progetti è posta direttamente in capo ai responsabili delle rispettive Aree funzionali competenti in base alla tematica del finanziamento ricevuto.

Non risulta, viceversa, adeguatamente motivata la circostanza emersa in sede di analisi del questionario, per cui il controllo di gestione non produce *report specifici* sullo stato di avanzamento delle misure PNRR (domanda n. 13 dell'Appendice PNRR).

**8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Alla luce dell'attività istruttoria svolta, dell'analisi della documentazione trasmessa e dei riscontri forniti dall'Ente, il sistema dei controlli interni del Comune di Nardò non risulta pienamente conforme al quadro normativo e

regolamentare di riferimento, evidenziando profili di criticità e ampi margini di miglioramento.

In particolare:

- **il controllo di regolarità amministrativa e contabile** necessita di un maggior grado di analiticità, sia nell'individuazione della tipologia e natura degli atti sottoposti a verifica - con particolare riferimento a quelli riconducibili ad ambiti a elevato rischio corruttivo - sia nella quantificazione degli atti adottati nel periodo di riferimento, dato che consente di verificare il rispetto della soglia minima del 5% di atti da sottoporre a controllo, come espressamente previsto dal vigente regolamento comunale. Al riguardo, si richiama l'attenzione sull'importanza della compilazione delle schede di verifica di cui all'art. 5, comma 6, strumento operativo fondamentale per documentare l'attività di controllo svolta;

- **il controllo di gestione** risulta carente di strumenti formali di rilevazione periodica. L'Ente, allo stato, si affida a prassi organizzative (riunioni periodiche e forme di coordinamento interno) che, pur funzionali a orientare l'azione amministrativa, non appaiono di per sé sufficienti a garantire un efficace controllo gestionale in senso tecnico;

- **il controllo strategico** difetta di un assetto strutturato idoneo ad assicurare un'effettiva integrazione operativa con il controllo di gestione. Anche in questo ambito, l'attività risulta prevalentemente affidata a prassi collaborative e informali. Inoltre, si rileva la perdurante assenza di deliberazioni consiliari di verifica dello stato di attuazione dei programmi, circostanza che si pone in contrasto con l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettanti all'organo consiliare.

- **il controllo sulla qualità dei servizi**, previsto dall'art. 147, comma 2, lett. e), T.U.E.L., risulta attivato solo a decorrere dal 2023 e, peraltro, limitatamente all'utenza "esterna". Si raccomanda, pertanto, di implementare le verifiche sulla qualità dei servizi, includendo tutti i servizi erogati, assicurando, al contempo, la pubblicazione dei risultati delle indagini di *customer satisfaction* sul sito istituzionale dell'Ente;

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, a conclusione degli accertamenti istruttori sui referti annuali del Comune di Nardò relativi al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, con riserva di verificare gli eventuali miglioramenti apportati in occasione delle prossime verifiche di competenza;

**ACCERTA**

ai sensi dell'art. 148 T.U.E.L., la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2021, 2022 e 2023;

**INVITA**

il Comune di Nardò (LE) ad adottare le misure necessarie tese al superamento delle criticità evidenziate nella parte motiva della deliberazione;

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Nardò.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

| Il Magistrato relatore | La Presidente |
|---|---|
| **F.to Daniela PIACENTE** | **F.to Cinzia BARISANO** |

**Depositata il 23 dicembre 2025**

Il Direttore della Segreteria

**F.to Elisabetta LENOCI**